

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nell'allegata tabella (Allegato "A").
4. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento è aumentato:
 - a) in misura di un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
 - b) in misura di un quinto, in caso di successo della mediazione;
 - c) in misura di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento è ridotto:
 - a) in misura di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - b) in misura di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.